



COMUNE DI ZERFALIU
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI
ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità Regolamento

Art. 2 - Natura interventi

Art. 3 - Settori di intervento

Art. 4 – Tipologie contributi

Art. 5 - Destinatari contributi

Art. 6 - Modalità e termini presentazione istanza

Art. 7 – Criteri ripartizione contributi

Art. 8 – Procedimento ed erogazione contributo

Art. 9 - Rendiconto

Art. 10 - Spese

Art. 11 - Concessione patrocinio

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione

Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 14 - Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento comunale, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dello Statuto Comunale vigente disciplina e stabilisce criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Zerfaliu (OR) di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, di seguito denominati contributi, a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, ODV, Federazioni, Organizzazioni culturali, sportive, sociali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio comunale aventi carattere culturale, sportivo, sociale, ricreativo di interesse generale e senza fini di lucro.
2. E' ammessa la concessione di contributi a favore di Scuole statali/paritarie di ogni ordine e grado frequentate da alunni residenti nel Comune di Zerfaliu, limitatamente a progetti con contenuto didattico educativo e ricreativo.
3. Il Comune di Zerfaliu, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118, comma 4 della Costituzione Italiana, eroga contributi a sostegno di iniziative proposte da Associazioni locali e non, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 Natura interventi

1. Gli interventi dell'Ente possono articolarsi in:
 - a) sovvenzioni, quando il Comune si fa interamente carico dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, corrispondente ai suoi indirizzi programmatici;
 - b) contributi, quando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali il Comune sostiene solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico e riconducibili all'attività istituzionale dell'Ente.
 - c) sussidi finanziari, quando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrano nelle precedenti categorie, a favore di Enti pubblici o Associazioni, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - d) vantaggi economici, riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti o tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Articolo 3 Settori di intervento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, vantaggi economici per i seguenti settori di intervento:
 - a) iniziative culturali, scientifiche, educative, sociali, ricreative e del tempo libero;
 - b) progetti con contenuto didattico - educativo e ricreativo promossi dalle Scuole statali/paritarie di ogni ordine e grado;
 - c) iniziative sportive;
 - d) iniziative di promozione del turismo e del territorio;
 - e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione di beni ambientali;
 - f) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
 - g) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
 - h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione di opere d'arte, bellezze naturali e monumentali, biblioteche, tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - i) iniziative rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - j) attività umanitarie e relazioni internazionali basate sull'affermazione del principio di collaborazione e solidarietà;
 - k) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.
2. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento:
 - a) le provvidenze assistenziali concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
 - b) le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti e le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa;

- c) contributi, sovvenzioni dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - d) ogni altro beneficio economico disciplinato da specifica, autonoma normativa.
3. L'erogazione del contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'Ente della tipologia e finalità degli interventi e alle possibilità finanziarie del Comune.

Articolo 4 Tipologie contributi

1. Il Comune potrà erogare:
 - a) **Contributi ordinari:** a sostegno di attività ordinaria, legata ad eventi di interesse pubblico generale individuati sulla base di un calendario annuale, in coerenza con indirizzi e fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
 - b) **Contributi straordinari:** a sostegno di particolari progetti, manifestazioni, iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati nel territorio comunale, di particolare rilievo, coerenti con indirizzi e fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può concedere ulteriori benefici diversi dai contributi quali:
 - a) supporto organizzativo mediante messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività;
 - b) messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione;
 - c) messa a disposizione di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di uso o di locazione.

Articolo 5 Destinatari contributi

1. Destinatari dei contributi sono: Enti pubblici e privati, Scuole statali/paritarie di ogni ordine e grado frequentate da alunni residenti nel Comune di Zerfaliu, Comitati, Istituzioni e Fondazioni, Associazioni, Onlus, Cooperative, Gruppi culturali, Folk, ambientalisti, sportivi, sociali, assistenziali, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, Organismi di ricerca a base associativa, regolarmente iscritti in appositi albi/registri regionali e/o nazionali.
2. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi e gli Organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a) essere legalmente costituiti con proprio statuto/atto costitutivo, regolarmente approvato e avere sede legale nel territorio comunale;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa rivolta alla popolazione residente, indicando il numero degli iscritti;
 - c) esibire la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata (per associazioni sportive);
 - d) esibire l'attestazione di iscrizione al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma Sardegna (per associazioni di volontariato) e/o al RUNTS;
 - e) dichiarare l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
 - f) indicare Codice Fiscale e IBAN dell'Associazione, allegando altresì documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
3. Ogni modifica relativa a statuto, cariche sociali e informazioni generali dovranno essere debitamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 Modalità e termini presentazione istanza

1. La concessione di contributi è legata alla capacità finanziaria dell'Ente. Annualmente, in sede di bilancio di previsione, l'Amministrazione Comunale provvede ad individuare una dotazione finanziaria per la concessione di contributi. Con apposito atto della Giunta Comunale sono forniti indirizzi per la concessione, indicando nello specifico il riparto delle risorse economiche disponibili

- per ogni settore di intervento. Sono tenute in considerazione eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.
2. Il Responsabile del Servizio, a seguito delle direttive della Giunta Comunale, con propria determinazione provvede all'approvazione e pubblicazione all'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente di un bando pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo.
 3. I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo del Comune apposita **istanza di contributo** secondo il modello allegato al presente regolamento. Le richieste di contributo devono pervenire entro il termine fissato dal bando, per il quale fa fede la data di accettazione al protocollo dell'Ente. Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte. In casi eccezionali riguardanti iniziative e manifestazioni una tantum che a giudizio della Giunta Comunale possiedano particolare rilevanza sociale, culturale, turistica ed economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.
 4. L'istanza, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione o persona fisica richiedente e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) programma attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, modalità attuative, destinatari, periodo di svolgimento;
 - b) preventivo delle entrate e delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
 - c) copia dell'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvati;
 - d) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri Enti, pubblici o privati;
 - e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione o persona fisica richiedente;
 - f) Codice Fiscale e IBAN dell'Associazione/ rappresentante Comitato.
 5. I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopra descritta, a condizione che pervenga almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.
 6. L'ufficio comunale preposto tramite il Responsabile del procedimento potrà richiedere ai soggetti istanti in ogni momento qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini istruttori.
 7. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
 8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.
 9. L'Amministrazione Comunale non è responsabile in relazione a qualsiasi aspetto conseguente alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 7 Criteri ripartizione contributi

1. La concessione dei contributi avviene assegnando un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:

Settore Cultura/Sociale

Criteri	Punteggio
Numero iscritti Ente/Associazione/Comitato	20 Più di 20 iscritti: 20 Tra 10-20 iscritti: 10 Meno di 10 iscritti: 5
Numero cittadini coinvolti	15 Più di 30 cittadini: 15 Tra 15 – 30 cittadini: 10 15 cittadini: 5

	Meno 15 cittadini: 5
Sostegno economico da parte di altri Enti/privati	10 Contributo altri Enti: 10 Offerte privati: 5 Nessun sostegno: 0
Valenza e ripercussione territoriale (a livello di impatto di immagine ed economico)	25
Numero eventi organizzati nel corso dell'anno	10 Più 4 eventi: 10 3-4 eventi: 5 1-2 eventi: 3
Coerenza programma/progetto con finalità istituzionali Ente e con linee programmatiche	20
Totale	100

Articolo 8 Procedimento ed erogazione contributo

1. Il Responsabile del Servizio ogni anno approva e pubblica all'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente un bando pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo. Il Responsabile del procedimento provvederà a istruire le istanze pervenute. A ciascuna istanza pervenuta nei termini e nelle modalità definite verrà attribuito un punteggio secondo i criteri sopraindicati. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente. Non saranno ammesse le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 30 punti. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
2. Verrà concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell'iniziativa, nel limite massimo dell'80% del preventivo di spesa relativo allo specifico progetto/programma/iniziativa presentata dal richiedente.
3. Il contributo è liquidato con determinazione del Responsabile del servizio in due tranches: la prima pari al 50% trenta giorni prima la manifestazione; la seconda tranche entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare e dettagliata rendicontazione successiva alla realizzazione dell'iniziativa/evento.
4. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
5. La liquidazione del contributo avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:
 - a) sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza;
 - b) le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente e coerenti col programma delle attività proposte.
6. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Articolo 9 Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa, sottoscritto dal Rappresentante legale o dal Presidente richiedente.
2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune). La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:
 - a) copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
 - b) dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. N. 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale.
3. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi: a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa; b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo; c) le voci di spesa; d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.).
4. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. E' facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento

- ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
6. In caso di irregolarità nella rendicontazione l'Ente si riserva la facoltà di revocare i contributi concessi.

Articolo 10 Spese

1. L'erogazione di contributi è finalizzata al sostegno delle seguenti spese:
 - a) spese di tipografia, pubblicità e/o affissione;
 - b) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
 - c) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
 - d) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
 - e) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
 - f) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
 - g) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali, culturali e simili;
 - h) spese postali;
 - i) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive, visite mediche, attrezzatura sportiva.
2. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
 - b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo;
 - c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
 - d) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
 - e) spese non dettagliate in modo specifico;
 - f) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
 - g) oneri relativi ad attività di formazione;
 - h) oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
 - i) oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
 - j) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
 - k) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
 - l) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;
 - m) spese per abbigliamento sportivo e attrezzature ad uso personale.

Art. 11 Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Zerfaliu.
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste di patrocinio, non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta Comunale. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

Articolo 12 Obblighi di pubblicazione

1. Ai sensi degli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo n. 33/2013 il Comune pubblica nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici- criteri e modalità di concessione gli atti di concessione di importo superiore a mille euro erogati nel corso dell'anno solare. La presente pubblicazione costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute nel D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, nello Statuto Comunale vigente, nel codice civile e ogni altra disposizione regolamentare o di legge.

Articolo 14 Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line dell'Ente.
2. La segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.